

Imprese/3

Bonus energetici, crediti d'imposta alla prova della cessione sui mercati

Rispetto ai bonus edilizi sembrano più sicuri perché più facili da verificare e comunque sempre accompagnati da visti di conformità

Giorgio Gavelli

I crediti d'imposta derivanti dai provvedimenti di questi mesi contro il "caro bollette" potranno essere assorbiti dal mercato finanziario? La risposta a questa domanda non è semplice.

Infatti, da un lato occorre considerare che tale mercato è pressoché saturo e non vi è quasi più capienza da parte delle banche di imposte potenzialmente disponibili alla compensazione. Dall'altro lato, va pure tenuto conto che questi crediti (essendo di più semplice maturazione e documentazione) sono presumibilmente più appetibili di quelli da bonus edilizi, nonostante i rischi potenziali siano i medesimi.

Inoltre, le scadenze utili per il loro utilizzo non sono scaglionate nel tempo come per questi ultimi bonus, ma sono a brevissimo termine.

Le regole

Tutti i crediti di imposta legati ai consumi energetici sono utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, entro il prossimo 31 dicembre ovvero (per quelli derivanti dai decreti Aiuti bis e Aiuti ter) entro il 31 marzo 2023.

In alternativa essi possono

essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati").

Quindi, per questi bonus, diversamente da quelli provenienti dai lavori edili, non è prevista la cosiddetta quarta cessione a soggetti correntisti «diversi dai consumatori o utenti».

È poi molto importante sottolineare come sia previsto che i cessionari utilizzino i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, e comunque entro le medesime scadenze, ossia (a seconda delle fattispecie) il 31 dicembre 2022 o il 31 marzo 2023.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono sempre richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Tale documentazione,

per i crediti previsti dal decreto Aiuti in poi, per le imprese non energivore e non gasivore può comprendere la comunicazione del venditore di energia o gas.

Il confronto

Quindi, sintetizzando e provando a mettere a confronto i bonus "energetici" con quelli "edilizi":

- sono forse mediamente più sicuri, essendo sempre obbligatoriamente accompagnati da un visto di conformità ed essendo più semplici da verificare;

- sono comunque soggetti alle disposizioni di tutela erariale di cui all'articolo 122-bis e, in quanto compatibili, di cui

ai commi 4 e 6 dell'articolo 121 del decreto Rilancio (DL 34/2020), compresa la responsabilità solidale del cessionario in concorso, nei casi di dolo e colpa grave;

- scadono molto prima (il che dovrebbe incidere anche sul corrispettivo riconosciuto al cedente);

- non possono essere ceduti dalle banche a correntisti dotati di partita Iva.

Il problema del plafond

Il vero problema è che il "plafond" di compensazione disponibile per le banche (che è

il medesimo dei crediti edilizi) non sembra poter assorbire anche questi crediti. Il che, per i prossimi mesi, potrebbe rappresentare un problema da non sottovalutare.

Se, infatti, sino ad ora la maturazione di questi crediti è avvenuta presso soggetti di non piccola dimensione, con ammontari mensili significativi di

ritenute, Iva ed altri debiti tributari da compensare, ora che - per le imprese "non energivore" - il requisito di accesso della potenza minima disponibile è sceso da 16,5 kW a 4,5 kW, l'impulso alla cessione in luogo della compensazione si preannuncia molto maggiore.

È assai più facile, infatti, che queste imprese "non energivore" abbiano nell'immediato una capienza di debiti da compensare inferiore alle destinatarie dei crediti dei mesi precedenti, con la conseguente necessità di rivolgersi al mercato per monetizzare i crediti.

Ma oggi in quest'ambito è molto più facile trovare porte chiuse. Se il legislatore intende proseguire nella politica dei crediti d'imposta cedibili, deve prendere atto che, nel concreto, per diversi anni la cessione potrebbe rimanere solo teorica. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A chi si possono cedere

I crediti da bonus energetici si possono cedere, solo per intero, a soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari

finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salve due ulteriori cessioni a banche e intermediari finanziari, società di gruppi bancari e assicurazioni



L'UTILIZZO

I crediti d'imposta da bonus energetici si possono utilizzare così:

- in compensazione, entro il 31 dicembre 2022 o (per quelli da DI Aiuti bis e ter) entro il 31 marzo 2023; se ceduti a terzi, devono essere utilizzati dal cessionario entro le medesime date;
- non c'è il limite di compensazione a 2 milioni di euro;
- non c'è il limite a 250.000 euro per il quadro RU;
- non sono fiscalmente rilevanti;
- non c'è il limite a 200.000 nel triennio - de minimis (abrogato dall'articolo 40-quater del DI Aiuti-bis)

